



COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO

Provincia di Padova – c.a.p. 35010

Vicolo Bembo

www.comune.sangiorgioinbosco.pd.it

Codice Fiscale 00682280284



*Medaglia d'argento
al merito civile*

ORD N. 19 del 15-04-2024

OGGETTO: Divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine e divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine in occasione della manifestazione "FESTA DI SAN GIORGIO 2024".

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che, nei giorni 19 - 20 - 24 - 25 - 26 - 27 e 28 aprile 2024, in Via del Donatore, a San Giorgio in Bosco, si svolgerà la tradizionale manifestazione denominata "Festa di San Giorgio 2024", evento con un potenziale notevole afflusso di pubblico;

EVIDENZIATO che occorre assicurare il corretto svolgimento di tale evento al fine di prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica, causate dall'uso e abbandono di contenitori di vetro e lattine nelle zone interessate dalla manifestazione e che potrebbero costituire un pericolo per la pubblica incolumità in quanto anche accidentalmente può capitare che gli stessi vadano frantumati per terra e finiscano per costituire delle vere e proprie insidie per la per le persone presenti;

VISTE le Circolari del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 e del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – n. 0011464 del 19.06.2017 concernenti "Pubbliche manifestazioni – Misure di sicurezza" nelle quali si richiama, tra i vari accorgimenti, anche l'opportunità di valutare l'adozione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine, che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità;

RICHIAMATA la Circolare della Prefettura di Padova prot. n. 8517.2017 Area 1 del 23.06.2017, acquisita in data 27.06.2017 al n. 8953 del protocollo comunale, con cui sono state precisate le condizioni di sicurezza da rispettare per lo svolgimento di pubbliche manifestazioni ed eventi;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/ del 18 luglio 2018 che contiene le nuove indicazioni sulle procedure di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

Ritenuto di limitare l'efficacia del presente provvedimento all'area interessata dalla manifestazione di cui trattasi;

RICHIAMATO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RILEVATO che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

ORDINA

- 1) è vietato a chiunque, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, interessate allo svolgimento della manifestazione:
 - a) di somministrare e vendere bevande di qualsiasi tipologia in bottiglie o contenitori di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita;
 - b) di introdurre e/o consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine;
 - c) di vendere bevande in contenitori di vetro e lattine a mezzo di distributori automatici;
- 2) il divieto di cui al precedente punto a) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano nei "servizi al tavolo" e negli spazi appositamente allestiti per la manifestazione;
- 3) all'organizzatore della manifestazione di ripulire e sgomberare, a cura e sotto la sua responsabilità diretta, il materiale ivi accumulato riconducibile all'attività di somministrazione stessa;
- 4) i divieti di cui ai punti precedenti hanno efficacia:
 - dalle ore 19:00 alle ore 24:00 dei giorni Venerdì 19 aprile, Mercoledì 24 aprile, Venerdì 26 aprile e Sabato 27 aprile;
 - dalle ore 14:00 alle ore 24:00 del giorno Sabato 20 aprile;
 - dalle ore 09:00 alle ore 24:00 dei giorni Giovedì 25 aprile e Domenica 28 aprile.

AVVISA che

- fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per i responsabili delle attività fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di euro 50,00, oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della Legge n. 689/1981;
- contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
- ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni;
- la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale

e sul sito internet comunale.

DISPONE

L'invio della presente ordinanza, per quanto di competenza:

- alla Prefettura di Padova
- all'Associazione San Giorgio Eventi;
- al Comando Stazione Carabinieri di Tombolo;
- alla Polizia Locale, incaricata della esecuzione della stessa.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vitetti Luigi

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art 24 del D.Lgs.
n.82/2005 e ss.mm.ii.*



COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO

Provincia di Padova – c.a.p. 35010



Vicolo Bembo www.comune.sangiorgioinbosco.pd.it
Fax 049-9450438 **Codice Fiscale** 00682280284
PEC – Posta Elettronica Certificata: sangiorgioinbosco.pd@cert.ip-veneto.net
Servizi generali 049-9453211 Edilizia Privata 049-3453231
Polizia Locale 049-9453241 Lavori Pubblici 049-9453251



*Medaglia d'argento
al merito civile*

Ordinanza Registro Generale n. 19 del 15-04-2024

Oggetto: Divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine e divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine in occasione della manifestazione "FESTA DI SAN GIORGIO 2024".

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che in data 18-04-2024 la presente ordinanza è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69), fino al 03-05-2024.

Registro Pubblicazioni n. 278

Responsabile Pubblicazione
Busato Mara

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art 24 del D.Lgs.
n.82/ 2005 e ss.mm.ii.*